II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 1983

concernente una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/30.064 – Cilindri colati in ghisa e in acciaio)

(I testi in lingua francese, inglese, italiana, olandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(83/546/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare gli articoli 3 e 15,

vista la decisione della Commissione del 25 maggio 1982 di avviare d'ufficio una procedura ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 17,

dopo aver dato modo alle imprese interessate di manifestare il loro proprio punto di vista relativamente agli addebiti formulati dalla Commissione, conformenente all'articolo 19 del regolamento n. 17 e del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (2),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, formulato, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 22 marzo 1983,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

I prodotti in questione

(1) I prodotti oggetto della presente decisione sono i cilindri colati in ghisa e in acciaio, compresi quelli in «ghisa acciaiosa», utilizzati per conferire a materiali (in genere l'acciaio) una determinata forma, profilo o dimensione mediante laminazione. La maggior parte di questi cilindri (oltre il 90 % della produzione) sono utilizzati dall'industria siderurgica nei laminatoi. Una certa quantità di cilindri viene tuttavia impiegata anche per la laminazione di altri metalli o in settori come quelli delle carte e cartoni, della gomma e degli alimenti. Poiché i cilindri fucinati sono esclusi dalla presente decisione, il termine «cilindri» sta a designare cilindri colati.

Riepilogo dei fatti

(2) La Commissione ha ottenuto informazioni:

a) in data 21/22 febbraio 1980, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 17, dal Bundeskartellamt della Repubblica federale di Germania,

e

b) in data 26/27 giugno 1980, in seguito agli accertamenti svolti da funzionari della Commissione, in applicazione della decisione della Commissione del 24 giugno 1980 e dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17, presso le sedi di diversi fabbricanti di cilindri colati in Belgio, in Italia e nel Regno Unito, nonché presso l'associazione francese dei fabbricanti del settore.

(3) Queste informazioni evidenziano l'esistenza, per un periodo di almeno dodici anni, fra il 1968 e il 1980, di accordi sui prezzi e pratiche concordate in materia di prezzi, attuati in varie forme fra fabbricanti di cilindri dell'Europa occidentale. Scopo di questi accordi e pratiche era di proteggere i mercati nazionali o tradizionali limitando la concorrenza sui prezzi. Le parti hanno anche instaurato un

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

sistema che prevedeva la consultazione reciproca sui prezzi di vendita prima di formulare offerte sui mercati nazionali di altri partecipanti. Esse hanno inoltre concordato alcuni rialzi generali di prezzo, nonché, per un periodo di sei mesi, un sistema di ripartizione degli ordini. Fra i fabbricanti francesi era infine in atto un sistema di ripartizione del mercato per determinate zone della Francia e la Saar.

Le parti

(4) Le parti che sono state coinvolte in uno o più degli accordi o pratiche concordate in questione sono le seguenti imprese ed associazioni di imprese:

Belgio

1) SA Fonderies de Chênée, Chênée [chiusa nel 1979, filiale della ditta 3) qui di seguito].
2) NV Griffin SA, Merksem.
3) SA des Fonderies J. Marichal, Ketin, Sclessin-Ougrée [filiale di 9) dal 1972].
4) SAFAK SA, Sclessin-Ougrée.

Repubblica federale di Germania

5) Achenbach Buschhütten GmbH, Kreuztal-Buschhütten.
6) Eduard Breitenbach GmbH, Siegen.
7) Leonard Breitenbach Walzengießerei und Dreherei, Siegen.
8) Karl Buch Walzengießerei, Siegen.
9) Gontermann-Peipers GmbH, Siegen.
10) Walzen Irle GmbH, Netphen-Deuz.
11) Fried. Krupp GmbH, Essen.
12) Walzengießerei Roland GmbH, Siegen.
13) Thyssen Gießerei AG, Mülheim/Ruhr (già Rheinstahl Gießerei AG).
14) Thyssen Gießerei AG, Düsseldorf-Oberkassel (già Rheinstahl Gießerei AG).
15) Fachgemeinschaft Walzengießereien, Siegen.
16) Concordia, Hameln, [assorbita da 9) nel 1972].

Francia

17) Chambre syndicale des fabricants de cylindres en fonte, Paris, (Fabricyl).
18) Chavanne-Delattre, Frouard
e
19) Chavanne-Brun, Saint-Chamond
[che si sono fuse nella Société Chavanne-Delattre, divenuta a sua volta filiale di 22)].
20) Société française des cylindres de laminoirs J. Marichal, Ketin & Cie, Berlaimont.
21) Forges de Saulnes et Gorcy, Paris (in seguito, Société fonderie de Gorcy e attualmente SARL Ateliers et fonderies de Gorcy).
22) Usinor SA, Paris.

Italia

23) Innocenti Santeustacchio SpA, Brescia.
24) Fonderie officine meccaniche Sant'Agostino SpA, Legnano.
25) Fonderia officina San Gregorio, San Macario (Varese).
26) Fonderie San Zeno, Brescia.

Regno Unito

27) Davy Roll Company Ltd, Sheffield.
28) Midland Rollmakers Ltd, Crewe [filiale di 33)].
29) R. B. Tennent Ltd, Coatbridge [filiale di 33)].
30) C. Akrill Ltd, Crewe.
31) Thomas Perry Ltd, Bilston,
e
32) Johnson's Rolls Ltd, West Bromwich [attualmente filiali non operative di 28)].
33) British Rollmakers' Corporation Ltd, Crewe [società holding non esercitante attività industriali, capogruppo di 28) e 29)].
34) Roll Export Association of Great Britain, Birminghan.

Austria

35) Eisenwerk Sulzau-Werfen, R & E Weinberger GmbH, Vienna.

Svezia

36) AB Åkers Styckebruk (in seguito AB Bofors-Åkers).

Le parti rappresentano praticamente l'intera industria comunitaria della produzione di cilindri, assieme ai fabbricanti austriaci e svedesi. Nel prosieguo del testo (parti I – IV) le parti verranno indicate con i numeri di riferimento menzionati nell'elenco.

I paragrafi che seguono illustrano le pratiche e gli accordi posti in atto dalle parti.

A. COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI PREZZI

I primi sviluppi della consultazione sui prezzi e della fissazione dei prezzi a livello internazionale sino al maggio 1971

(5) Perlomeno dal gennaio 1968 fra fabbricanti di cilindri belgi, francesi, tedeschi, italiani e austriaci,

esisteva un accordo che prevedeva una consultazione reciproca preliminare in risposta a richieste specifiche di prezzi provenienti da consumatori di cilindri in ghisa nei loro rispettivi mercati nazionali. In un primo tempo, i fabbricanti inglesi e svedesi accettarono unicamente una consultazione a posteriori sui prezzi offerti. Parallelamente a questo sistema di consultazione, i fabbricanti di cilindri belgi, francesi, tedeschi, italiani, inglesi, austriaci e svedesi cominciarono inoltre, nel maggio 1969, a decidere aumenti uniformi, in percentuale, dei loro prezzi di offerta per i cilindri in ghisa e in ghisa acciaiosa (per questi ultimi a decorrere dal giugno 1969). Il sistema di consultazione cominciava a quell'epoca a dimostrarsi «assai efficace». Gli sviluppi descritti nel presente paragrafo sono attestati dai seguenti estratti di una nota di una riunione internazionale svoltasi a Roma il 9 maggio 1969:

«Punti 1 e 2

. . . Tutti i fabbricanti europei decidono quanto segue:

— a partire dal 21 maggio 1969, per tutte le offerte di prezzi verrà applicato un aumento pari all'8 % del prezzo degli ordini precedenti, mentre un ulteriore incremento del 2 % verrà applicato dal 1° ottobre 1969.

Questa decisione riguarda tutte le offerte di prezzo in Europa, anche nei paesi in cui i prodotti non vengono fabbricati. Il sistema di consultazione reciproca resta operante sui mercati interni della Francia, della Germania, del Belgio, dell'Austria e dell'Italia.

La Gran Bretagna e la Svezia accettano soltanto una consultazione a posteriori».

«Punto 3 – "Adesione di . . . fabbricanti di prodotti in ghisa acciaiosa . . . al nostro gruppo . . ."

La delegazione tedesca chiederà a quattro imprese (Gontermann-Peipers, Irle, Breitenbach e Rheinstahl) se sono disposte ad applicare l'incremento convenuto oggi anche ai prodotti in ghisa acciaiosa; in caso affermativo, gli altri produttori europei applicheranno questo aumento a decorrere dal 1° giugno 1969».

Ultimo paragrafo della nota:

«Il 18 giugno 1969 la delegazione tedesca conferma che i fabbricanti di prodotti in ghisa acciaiosa hanno accettato l'accordo del gruppo e l'applicheranno».

«Punto 4 – Sistema di consultazione e d'informazione

Tutti i partecipanti convengono che l'attuale metodo di consultazione e di informazione fra i paesi che l'hanno accettato è assai efficace e non necessita di cambiamenti. I produttori inglesi e svedesi confermano che la loro posizione del gennaio 1968 resta immutata».

Erano presenti alla suddetta riunione i rappresentanti delle seguenti società: 2), 3), 4), 20), 23), 35), 36), nonché i rappresentanti delle associazioni tedesca, francese e inglese interessate: 15), 17) e 34).

(6) Per un certo periodo, i rappresentanti delle varie parti si riunirono in media due volte all'anno per mettersi d'accordo su aumenti generali dei prezzi, ciò che a quell'epoca era normalmente possibile grazie alla favorevole situazione del mercato. Queste maggiorazioni avvenivano in base ad un sistema di indicizzazione, secondo il quale ai prezzi anteriori al maggio 1969 era attribuito l'indice 100. Fra maggio 1969 e ottobre 1970 furono convenuti, in base a questo sistema i seguenti aumenti di prezzo:

Luogo della riunione	Data della riunione	Data di applicazione	Indice (1)	Società direttamente rappresentata alla riunione
	Anteriormente al maggio 1969		100	
Roma	9. 5. 1969	21. 5. 1969	108	2), 3), 4), 15), 17), 20), 23), 35), 36)
Zurigo	2. 9. 1969	5. 9. 1969	113	2), 3), 4), 15), 17), 23), 34), 35), 36)
Roma	10. 1969	24. 10. 1969	125	non risulta
Dusseldorf	17. 4. 1970	17. 4. 1970	130	2), 3), 4), 15), 17), 23), 27), 33), 35), 36)
Ginevra	15. 10. 1970	19. 10. 1970	140	2), 3), 4), 8), 9), 10), 13), 15), 17), 18), 23), 27), 33), 35), 36)

(1) In alcuni casi questi aumenti sono stati subordinati a blocchi temporanei dei prezzi decisi dai governi o all'esito di negoziati con clienti importanti.

(7) A partire dall'ottobre 1970 l'accordo fu esteso anche ai cilindri in acciaio. Il sistema di indicizzazione venne applicato alle offerte di prezzi in Europa sui seguenti mercati: Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Benelux, Svizzera, Portogallo, Spagna, Grecia, Turchia, Italia, Austria, mentre per la Francia, la Germania e il Regno Unito vennero previste condizioni speciali.

(8) Esistevano pertanto parallelamente due tipi di accordi riguardanti i seguenti punti:

i) consultazione preventiva per le offerte di prezzi in risposta a richieste specifiche di prezzi o a ordinativi;

ii) applicazione di maggiorazioni generali dei prezzi (in percentuale).

Collaborazione internazionale sui prezzi nel 1971 – Casi individuali

(9) Gli scambi di telex intervenuti fra la parti nel periodo marzo – maggio 1971 in risposta a richieste di prezzi da parte di 15 diversi produttori di acciaio costituiscono esempi dell'applicazione del sistema di consultazione preventiva. Dai telex risulta che 4), 8), 10), 23), 27), 28) e 36) hanno partecipato tutte a tale collaborazione relativamente ai prezzi da offrire in risposta a una o più di queste richieste.

La creazione dell'International Rolls Manufacturers' Association (IRMA) – Maggio 1971

(10) I fabbricanti europei di cilindri, riuniti il 22 aprile 1971 a Roma e il 10 maggio 1971 a Zurigo, decisero di dar vita ad un'organizzazione più complessa per coordinare la notificazione delle richieste individuali di prezzo e la fissazione dei prezzi offerti. L'accordo, che può essere chiamato il primo accordo IRMA, poiché comportò la creazione dell'International Rolls Manufacturers' Association (IRMA), conteneva l'obbligo di notificare immediatamente tutte le richieste di prezzo, qualunque ne fosse l'origine, relative ai cilindri colati di peso unitario superiore a 100 chilogrammi, ad un organismo neutro con sede in Svizzera, l'Allgemeine Treuhand AG (ATAG) di Zurigo. L'ATAG aveva il compito di comunicare a tutte le parti interessate il nominativo di tutti gli altri fabbricanti che avevano ricevuto la stessa richiesta. I concorrenti si sarebbero consultati allo scopo di stabilire prezzi appropriati, che non potevano essere inferiori a quelli applicati per l'ultima operazione unaloga, e dovevano rispettare i livelli di prezzo risultanti dall'applicazione dell'ultimo accordo di indicizzazione, vale a dire l'indice di 140 stabilito a Ginevra nell'ottobre 1970 (vedi punto 6). Questo accordo comprendeva praticamente l'insieme dell'industria europea dei cilindri colati.

(11) Questa evoluzione degli accordi è comprovata, unitamente ad altri particolari, dai seguenti estratti dei verbali e delle relazione delle riunioni dei giorni 22 aprile e 10 maggio 1971:

i) *Relazione sulla riunione del 22 aprile 1971*

«Dopo lunghe discussioni, i partecipanti giungono ad un accordo sulla proposta, formulata da un rappresentante di un fabbricante di cilindri tedesco, di creare un ufficio indipendente in Svizzera, al quale verrebbero trasmesse tutte le richieste di prezzi. Nel termine di tre giorni circa dalla data di ricevimento della prima notificazione di una richiesta di prezzi, il nominativo degli altri membri che hanno ricevuto la stessa richiesta sarà comunicato a tutti gli interessati; in seguito verrà convenuta direttamente fra le imprese interessate un'adeguata struttura di prezzi.

Su proposta di Gontermann-Peipers, si decide che il tenore in carbonio dei cilindri che devono essere notificati sarà limitato in un primo tempo al 2,3 % minimo. La registrazione riguarderà pertanto unicamente i cilindri in ghisa e in ghisa acciaiosa.

I rappresentanti svedese e austriaco dichiarano che essendo gli unici fabbricanti di cilindri nei loro rispettivi paesi, si può ragionevolmente supporre che tutte le richieste di prezzo sul loro territorio nazionale perverranno ad essi, per cui non è necessario che essi notifichino le richieste svedesi o austriache rispettivamente. Tranne che per questi due casi, l'accordo verte sulle richieste di prezzi provenienti da tutti gli altri paesi del mondo . . .

In una prima fase, l'ufficio svizzero non parteciperà alla fissazione dei prezzi ma si limiterà a consigliare i membri delle altre parti interessate affinché i prezzi possano essere fissati direttamente in comune. Questo accordo sarà posto in atto non appena possibile e per un periodo iniziale di prova di 6 mesi».

ii) *Verbale ATAG della riunione della International Rolls Manufacturers Association (sic) del 10 maggio 1971*

«1. Si decide che ogni società partecipante comunicherà all'Allgemeine Treuhand AG, . . . in appresso denominata "ATAG", al più tardi il 19 maggio 1971 il proprio numero di telex, di telefono, nonché il nome della persona da contattare per le richieste di prezzo concernenti i cilindri . . .

2. Si decide che il sistema di notificazione approvato ed accettato alla riunione del 22 aprile 1971 a Roma sarà operativo dal 24 maggio 1971 . . .

3. Entro tre giorni lavorativi, escluso il giorno del primo ricevimento da parte di ATAG, ATAG comunica a ciascuna delle società che gli hanno notificato una richiesta, il nome di tutte le altre società che hanno fatto altrettanto, utilizzando unicamente il numero di riferimento, il nome e l'indirizzo telex del cliente . . .

5. Il gruppo francese segnala che, essendo formato da cinque società francesi che già informano il loro segretariato, esso desidera effettuare le notifiche a ATAG a nome dei propri membri precisando il nome delle società interessate. Questa richiesta viene accettata.

Le parti interessate sono pertanto pregate di contattare il segretario del gruppo francese, sig. . . . [di 17) (Fabricyl)] e non direttamente i fabbricanti di cilindri francesi, quando si tratta del mercato francese.

Per i mercati esteri, occorrerà rivolgersi individualmente ai fabbricanti francesi.

6. Si decide che Santeustacchio è esente dall'obbligo di dichiarare le richieste di prezzi provenienti da Italsider, dato che tutte le richieste fatte da questa società sono sempre state inviate anche a Eustacchio».

Alla riunione del 22 aprile 1971 parteciparono i rappresentanti di 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 16), 17), 18), 22), 23), 27), 28), 29), 33), 35) e 36). Alla riunione del 10 maggio 1971 furono presenti membri di 4), 10), 13), 17), 18), 23), 34) e 36), rappresentanti i gruppi belga, inglese, francese, tedesco, italiano e svedese.

(12) Nella riunione dell'IRMA svoltasi a Zurigo il 2 luglio 1971 furono apportati al sistema i seguenti ritocchi:

a) i gruppi francese e inglese vennero esentati, come i fabbricanti austriaci e svedesi, dall'obbligo di notificare le richieste di prezzi provenienti dal loro territorio nazionale;

b) ogni società che avesse ricevuto una richiesta di prezzo verbale in provenienza da uno Stato membro, avrebbe dovuto immediatamente informarne non soltanto ATAG ma anche uno dei partecipanti nazionali.

A tal fine, per le richieste di prezzi provenienti dalla Germania, 13) venne designato come intermediario per i cilindri piani (prodotti piatti) e 10) per i cilindri profilati;

c) venne annunciato il ritiro di Gontermann-Peipers [9)] dall'IRMA, ma fu precisato che la società avrebbe continuato a collaborare saltuariamente per determinate richieste di prezzi;

d) poiché non era chiaro se tutti i cilindri in acciaio e in ghisa acciaiosa fossero inclusi nel sistema, i partecipanti alla riunione ritennero opportuno apportare la seguente precisazione:

«le notificazioni verteranno su tutte le qualità di cilindri colati. Nonostante il ritiro di Gontermann-Peipers, tutti gli altri partecipanti procederanno alle notificazioni» (Verbale di riunione ATAG).

Alla riunione del 2 luglio 1971 presenziarono delegati di 4), 10), 13), 14), 17), 18), 23), 27), 28), 33) e 36), in rappresentanza dei gruppi belga, inglese, francese, tedesco, italiano e svedese.

(13) Nei giorni 14 e 15 ottobre 1971 a Copenaghen si volse una nuova riunione IRMA, nel corso della quale si osservò che il sistema funzionava con soddisfazione di tutti i partecipanti.

Alla riunione del 14 ottobre 1971 parteciparono i rappresentanti di 2), 3), 4), 5), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 17), 18), 20), 23), 27), 28), 29), 35 e 36) (*Fonte:* Verbale della riunione).

Il regolamento generale dell'IRMA

(14) Il primo «Regolamento generale dell'IRMA», che precisava in un accordo scritto le modalità procedurali di notifica, fu approvato in vista della sua distribuzione a tutti i partecipanti, nel corso di una riunione dei rappresentanti dei 7 gruppi nazionali membri dell'IRMA, organizzata a Zurigo il 14 gennaio 1972 (*Fonte:* Verbale dell'ATAG e Regolamento generale).

(15) I membri dell'IRMA, riuniti a Zurigo l'11 febbraio 1972, decisero per un periodo di prova di 2 mesi, di permettere ad ogni partecipante di rinunciare a collaborare alla consultazione sui prezzi, a condizione di darne notizia al coordinatore entro 24 ore dal ricevimento della notifica da parte di ATAG del nome di tutti i membri interessati all'ordine in questione. L'impresa che avesse deciso di non collaborare avrebbe dovuto comunicare a ATAG i motivi di tale decisione. Parteciparono a questa riunione i rappresentanti di 2), 3), 4), 8), 11), 13), 14), 17), 18), 23), 27), 28), 29), 35) e 36) (*Fonte:* Verbale dell'ATAG e Relazione sulla riunione).

(16) I membri dell'IRMA, riuniti a Vienna nei giorni 27 e 28 aprile 1972, vennero informati della creazione a Siegen di un ufficio centrale di coordinamento per il gruppo tedesco, che avrebbe funzionato a partire dal 2 maggio 1972. In ordine alla cooperazione sui mercati interni, essi decisero quanto segue:

«ciascuna impresa partecipante deve cooperare in ogni singolo caso e non può rifiutarsi di collaborare; se, dopo consultazioni dirette fra le parti interessate, e nonostante una discussione franca e aperta sui problemi di cui trattasi, la cooperazione si rivela impossibile per motivi importanti, un partecipante può ritirarsi dalla cooperazione, ma unicamente a condizione di informare immediatamente gli altri partecipanti della posizione che intende assumere e delle condizioni che offrirà al cliente. Esso deve inoltre informare anche l'ATAG della propria decisione di non collaborare e precisarne i motivi».

I partecipanti alla riunione adottarono inoltre la seguente decisione:

«Tutti i fabbricanti di cilindri rappresentati in questa sede decidono all'unanimità che, per tutti i mercati per i quali viene designato un coordinatore secondo i verbali delle riunioni di Zurigo e di Vienna, e per un periodo di prova fino alla prossima riunione dell'autunno 1972, nessun membro dell'IRMA cercherà di ottenere ordini offrendo prezzi inferiori, praticando il dumping sulle condizioni (sic) o avvalendosi di pratiche analoghe, ad un laminatoio al quale non ha ancora effettuato forniture».

In relazione a Gontermann-Peipers, venne segnalato che la situazione dell'impresa restava immutata, ma che vi erano frequenti possibilità di cooperazione in casi ben determinati.

Erano presenti a questa riunione i rappresentanti di 2), 3), 4), 5), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 16), 17), 18), 20), 22), 23), 27), 28), 29), 35) e 36) (*Fonte:* Verbale ATAG).

(17) I membri dell'IRMA, riuniti a Londra nei giorni 5 e 6 ottobre 1972, decisero che il coordinatore responsabile di una richiesta di prezzi determinata avrebbe dovuto automaticamente trasmettere un prezzo minimo a tutti i membri che avessero ricevuto una richiesta identica ed eventualmente notificare tutte le modifiche di questo prezzo minimo. Essi confermarono che, secondo il regolamento generale, tutti i membri ad eccezione di Ed. Breitenbach [6)] che non cooperava per i cilindri colati in acciaio e in ghisa acciaiosa, erano tenuti a notificare le richieste di prezzo relative a tutte le varietà di cilindri colati.

Erano rappresentate alla riunione 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11), 13), 14), 17), 20), 22), 23), 27), 28), 29), 35) e 36) (*Fonte:* Verbale ATAG).

(18) I membri dell'IRMA riuniti a Zurigo, il 16 gennaio 1973, vennero informati del fatto che Gontermann-Peipers partecipava nuovamente all'accordo IRMA e avrebbe cominciato immediatamente a notificare tutte le richieste di prezzi riguardanti i cilindri colati in ghisa (tenore di carbonio superiore al 2,3 %) nonché i cilindri ad elevato tenore di cromo. Nel corso della riunione fu precisato anche che nonostante Gontermann-Peipers avesse assunto una partecipazione di maggioranza nelle società Marichal Ketin Francia e Belgio [3) e 20)], «queste due società restavano libere di partecipare all'IRMA . . . e avrebbero continuato a notificare le richieste di prezzo come in passato». I partecipanti decisero all'unanimità un rialzo immediato di prezzo del 6 % per i cilindri in ghisa e in acciaio in Germania, in Scandinavia e in Italia. Furono decise determinate maggiorazioni, in funzione delle circostanze, per la Gran Bretagna, l'Austria, la Francia e il Benelux.

Erano rappresentate a questa riunione: 2), 3), 4), 5), 8), 9), 10), 13), 14), 17), 20), 22), 23), 27), 28), 29), 35) e 36) (*Fonte:* Verbale ATAG).

(19) Nella riunione dell'IRMA svoltasi a Parigi nei giorni 10 e 11 maggio 1973 si decise quanto segue in relazione ai rialzi di prezzo:

«Vista l'impossibilità di aumentare in generale i prezzi di una percentuale determinata, si decide quanto segue: spetta al coordinatore maggiorare i prezzi in quanto conosce meglio di tutti il proprio mercato».

Essi decisero inoltre che sui «mercati interni la non collaborazione è ammessa unicamente per i cilindri in acciaio, ma non come regola generale per i cilindri in ghisa». Per la prima volta la SA Fonderies de Chênée [1)] figura come membro (in veste di coordinatore).

Assistettero alla riunione i rappresentanti di 2), 3), 4), 5), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 17), 18), 20), 21), 22), 23), 27), 28), 29), 35) e 36) (*Fonte:* Verbale ATAG).

(20) I membri dell'IRMA riuniti a Berlino nei giorni 5 e 6 ottobre 1973 decisero che la non collaborazione era ammessa unicamente per i cilindri colati in acciaio ma non per i cilindri in ghisa e in ghisa acciaiosa. Essi decisero altresì che «tutti i delegati saranno favorevoli ad una maggiorazione del prezzo del 10 % per le forniture a decorrere dal 1° gennaio 1974 [ad eccezione del gruppo francese che, a causa della sua formula di revisione, applica un aumento di prezzo continuo (sic) (regolare?)]». Nel corso della riunione fu inoltre decisa la creazione di un sistema d'allarme da azionare nell'ipotesi in cui i membri tedeschi dovessero ricevere un'improvvisa ispezione da parte di una «autorità». Il verbale ATAG recita:

«Se un'impresa tedesca riceve all'improvviso la visita dell'autorità, essa ne avviserà l'ATAG, che invierà un messaggio neutro a tutti gli altri

membri invitandoli a non inviare messaggi telex ai membri tedeschi fin quando la situazione non si sarà migliorata.

La frase di allarme sarà la seguente:

"Oggetto: IRMA
All'attenzione del sig. . . .

I dati inviati da una impresa tedesca per la prossima rassegna del mercato sono errati. Essi verranno pertanto comunicati ad una data successiva".

La frase per annunciare il cessato allarme sarà la seguente:

"Oggetto: IRMA
All'attenzione del sig. . . .

Abbiamo ora ricevuto i dati esatti dell'impresa tedesca. Riceverete la rassegna del mercato fra qualche giorno. Grazie per la Vostra comprensione"».

Un progetto riveduto del regolamento generale dell'IRMA, comprendente le varie modifiche apportate al sistema dagli inizi dell'IRMA nel 1971, venne distribuito ai membri unitamente al verbale.

Erano rappresentate alla riunione: 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 17), 20), 21), 23), 27), 28), 29), 35) e 36) (*Fonte:* Verbale ATAG).

(21) Un esempio del funzionamento del sistema IRMA in atto a quell'epoca può ricavarsi da uno scambio di telegrammi fra 2) e 23) nel settembre/ottobre 1973, circa una richiesta di prezzi per cilindri che rivela l'esistenza di una collaborazione sui prezzi minimi da offrire. Il sistema di notificazione all'ATAG venne debitamente applicato per questa richiesta di prezzo.

(22) La British Rollmakers Corporation [33)] e le sue filiali 28), 29), 30), 31) e 32), assieme alla Davy Roll Company [27)], si ritirarono temporaneamente dall'IRMA (fra il novembre 1973 e il settembre 1974 compreso) in seguito al deferimento di un'offerta pubblica di acquisto alla Commissione dei monopoli britannici. Anche il gruppo francese si ritirò temporaneamente dall'IRMA (per il periodo 15 luglio-ottobre 1974) in seguito ad un'indagine svolta presso uno dei suoi membri.

Funzionamento della collaborazione internazionale sui prezzi nel 1974 – Casi singoli

(23) Una serie di telex trovati presso 23) forniscono esempi del funzionamento del sistema IRMA durante il periodo da febbraio ad aprile 1974. Questi telex si riferiscono a trenta diverse richieste di prezzi in ordine alle quali 2), 3), 4), 5), 8), 13), 18), 19), 22), 23), 27), 35) e 36) hanno indistintamente collaborato in una o più occasioni.

(24) I trenta casi di cui sopra rappresentano soltanto un campione di tutte le richieste passate per l'ATAG nel 1974. Nel corso di detto anno sono state comunicate per il tramite di ATAG 2 538 richieste, con una media di 3,1 notifiche per richiesta. Queste cifre non comprendono il gruppo britannico fino alla fine del settembre dell'anno in questione e il gruppo francese dal 15 luglio fino all'inizio di ottobre.

Ulteriori sviluppi del sistema IRMA 1974 – 1977

(25) A una riunione dell'IRMA tenuta a Palma di Maiorca il 10-11 ottobre 1974, i gruppi francese e britannico annunciarono che avrebbero ripreso la pratica delle notificazioni. Nel caso francese, tuttavia, tutti i contatti sarebbero dovuti passare attraverso Fabricyl [17)], che avrebbe funzionato da coordinatore unico in Francia. Il gruppo britannico dichiarò che, in pratica, esso non aveva interrotto la collaborazione. Nel corso della riunione vennero accolti come membri tre piccoli fabbricanti italiani di cilindri, 24), 25) e 26), e fu deciso che essi avrebbero notificato le richieste e sarebbero stati interpellati attraverso 23). A partire dal 1° ottobre 1974 l'associazione tedesca [15)] cessò la sua cooperazione nell'IRMA e i fabbricanti di cilindri tedeschi iniziarono a trattare direttamente con ATAG, mentre i coordinatori tedeschi venivano nominati da quest'ultima.

(26) I verbali della riunione del 10-11 ottobre 1974 contengono la seguente affermazione in merito all'efficacia della cooperazione attraverso l'IRMA:

«Le nostre regole dovrebbero consentirci di ottenere il prezzo massimo compatibile con la situazione di mercato. Grazie a queste regole è stato possibile raddoppiare i prezzi in Italia, ma l'obiettivo di portarli ai livelli europei non è ancora stato raggiunto».

(27) Alla riunione del 10-11 ottobre 1974 erano rappresentati 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 13), 14), 17), 19), 21), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 35) e 36) [*Fonte:* Verbali ATAG. Erano allegati a tali verbali: a) un testo aggiornato del regolamento generale IRMA; b) un elenco riveduto dei membri IRMA nel quale figurano tutte le società e associazioni di cui al punto 4, con l'eccezione di 15), 16), 33) e 34)]. Il regolamento generale riveduto descrive come segue la funzione di fissazione dei prezzi assegnata al coordinatore:

«Il coordinatore comunica automaticamente e al più presto possibile i prezzi e il loro periodo di

validità ai partecipanti. Normalmente, vengono precisati due prezzi: a) il prezzo d'offerta; b) il prezzo minimo. Se viene trasmesso un unico prezzo, s'intende che si tratta del prezzo minimo . . . In ogni caso, il primo prezzo d'offerta deve essere superiore di vari punti al prezzo minimo».

Nella lettera ATAG alla quale era accluso il regolamento generale riveduto si afferma:

«Ci pregiamo allegare il verbale dell'ultima riunione internazionale dei fabbricanti di cilindri . . . nonché una nuova edizione del nostro regolamento generale con le modifiche decise nel corso della suddetta riunione».

(28) Che gli accordi dell'IRMA continuassero nel corso del 1975 è provato dai verbali delle riunioni IRMA tenute a Zurigo il 23 gennaio 1975, a Stoccolma il 5 – 6 giugno 1975 e a Ginevra il 23-24 ottobre 1975. Nella riunione di giugno si affermò che «il sistema IRMA ha dato risultati positivi nel corso degli ultimi anni». Fu anche deciso che la collaborazione nei «home markets» avrebbe dovuto essere obbligatoria per i cilindri colati in acciaio (nonché per i cilindri in ghisa e in ghisa acciaiosa). Gontermann-Peipers accettò tale regola solo per i cilindri con un contenuto di carbonio pari o superiore all'1,8 %.

(29) Nella riunione IRMA del 23-24 ottobre 1975 venne approvato il regolamento generale riveduto del 26 giugno 1975 e furono decise talune misure addizionali destinate a rafforzare gli accordi IRMA, che stavano attraversando un periodo critico in conseguenza del peggioramento della situazione di mercato. Le misure prevedevano la creazione di tre organismi per un periodo di prova di sei mesi:

1. L'assemblea generale normale, da tenersi ogni sei mesi, come in passato;

2. un comitato esecutivo, composto da circa 10 dirigenti dei vari paesi membri, che dovevano riunirsi ogni sei settimane per discutere i problemi correnti e preparare l'assemblea generale;

3. un comitato tecnico, che doveva riunirsi ogni venerdì per discutere contratti particolari fra i rappresentanti di società che avessero ricevuto la richiesta in questione.

L'obiettivo di questo comitato a struttura triplice viene descritto nei verbali ATAG come segue:

«Evitare che i prezzi scendano e cercare anzi di aumentarli, ed evitare altresì offerte di prezzi inferiori ai minimi, sapendo che il volume totale degli ordini non può essere cambiato da tali offerte. Ogni membro deve limitarsi alla propria quota (in %) di mercato».

Alla riunione dell'ottobre 1975 erano rappresentate 1), 2), 3), 4), 5), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 17), 18), 19), 20), 21), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 35) e 36).

(30) In una riunione del comitato esecutivo tenutasi il 12 dicembre 1975 venne deciso che ogni coordinatore avrebbe dovuto cercare di «spartire» almeno due ordini fra i partecipanti che in passato avessero ricevuto ordini dai clienti in questione. A coloro che in precedenza non avessero mai effettuato forniture ai clienti in questione, sarebbe stato chiesto di offrire un prezzo più alto e di non scendere fino al prezzo minimo (*Fonte:* verbale ATAG).

(31) A una riunione del comitato esecutivo tenuta il 12 febbraio 1976 venne deciso, quale precauzione in previsione di indagini sui cartelli, di utilizzare un codice al posto delle abbreviazioni dei nomi dei membri fino allora usate da ATAG. Venne deciso di ridurre la frequenza delle riunioni del comitato tecnico a una ogni quattro settimane (*Fonte:* Verbale ATAG).

(32) A una riunione generale dell'IRMA, tenuta il 20-21 maggio 1976 a Vienna, venne deciso di utilizzare il nuovo codice immediatamente, sostituendo i nomi dei membri con cifre, secondo un elenco datato «15 maggio 1976». Venne anche deciso di applicare, per un periodo di prova di sei mesi, un sistema di ripartizione degli ordini sui «mercati interni». Secondo tale sistema:

1. nei casi in cui il coordinatore conosca il fornitore o i fornitori tradizionali «chiederà ai partecipanti che non sono fornitori tradizionali di offrire prezzi più alti e di rinunciare a negoziare»;

2. «le richieste importanti saranno suddivise tra i fornitori tradizionali, rispettando per quanto possibile i desideri del cliente. Un solo partecipante negozierà uno o più articoli specifici, per i quali verrà protetto dagli altri. Per gli altri articoli offrirà prezzi più alti e proteggerà un altro partecipante, e così via. I prezzi dovranno essere fissati di conseguenza».

Alla riunione erano rappresentati 1), 2), 3), 4), 5), 8), 10), 12), 13), 14), 17), 18), 19), 20), 21), 23), 24), 27), 29), 35) e 36) (*Fonte:* Verbale ATAG, lettera ATAG del 25 maggio 1976 e elenco in codice).

(33) Una nota interna, rinvenuta presso 4), relativa a una richiesta del luglio 1976 formulata da un

produttore per cilindri destinati al suo laminatoio da 500 mm, contiene la seguente raccomandazione:

«Fate attenzione a non fissare un prezzo di vendita definitivo senza averne parlato col sig. . . . delle Fonderies de Ch» [cioè Chênée, 1)].

(34) Quale esempio di una riunione del comitato tecnico tra fabbricanti di cilindri interessati in richieste specifiche si può menzionare la riunione tenuta all'aeroporto di Bruxelles il 17 settembre 1976 fra i rappresentanti di 3), 4), 13), 14), 23), 27) e 28). In un appunto sulla riunione si osserva:

«La riunione è stata convocata dai belgi per stabilire i prezzi in funzione di recenti richieste . . . per convincere tutti i partecipanti dell'opportunità di mantenere i prezzi minimi convenuti».

(35) A un'assemblea generale dell'IRMA tenuta a Gleneagles, Scozia, il 7 ottobre 1976, venne deciso che, dato che il sistema di ripartizione non funzionava al meglio, sarebbe stato creato un comitato ristretto incaricato di proporre una nuova base di collaborazione. Tale comitato, comprendente un rappresentante per ciascuno dei sette paesi partecipanti, si riunì il 29 ottobre 1976 a Zurigo e raccomandò a maggioranza l'adozione di un sistema di quote, basato sul tonnellaggio delle forniture effettuate in un periodo di riferimento. Tale sistema avrebbe dovuto applicarsi ai «mercati interni» e a tutti i tipi e qualità di cilindri (*Fonte:* Verbali ATAG delle due riunioni e note sulla riunione del 29 ottobre).

(36) Nell'assemblea generale dell'IRMA tenuta a Zurigo il 3 marzo 1977, i membri constatarono la precarietà della situazione del mercato e il deterioramento della collaborazione, e decisero di modificare gli accordi come segue:

«*Decisione 1*

Ogni richiesta . . . deve essere notificata ad ATAG, precisando in ciascun caso se la collaborazione sui prezzi è accettata o no. ATAG invierà l'informazione completa ai partecipanti. La collaborazione sarà limitata ai casi nei quali tutti i partecipanti o la maggior parte di essi sono disposti a farlo. Non appena la situazione di mercato lo consentirà, si titornerà alla piena collaborazione.

Decisione 2

Nel corso del periodo nel quale la piena collaborazione è possibile, si terranno riunioni informali ogni due mesi per mantenere i contatti personali».

Alla riunione erano rappresentate 2), 4), 5), 8), 10), 13), 14), 17), 23) e 36) (*Fonte:* Verbale ATAG).

(37) Nel corso di una riunione svoltasi a Parigi nei giorni 28 e 29 aprile 1977:

«I vari gruppi si impegnarono, per un periodo di due mesi, a notificare e cooperare su tutti gli "home markets" e a perseguire una politica dei prezzi "sincera e realistica"» (*Fonte:* Verbale).

A tale riunione erano rappresentati 1), 2), 3), 4), 5), 8), 10), 13), 14), 17), 18), 20), 21), 22), 23), 27), 28) 29), 35), 36).

Ritiro di ATAG e revisione degli accordi di collaborazione internazionale sui prezzi

(38) In una lettera ai membri dell'IRMA in data 12 maggio 1977, ATAG dichiarava di voler cessare l'attività al servizio dell'organizzazione ed esprimeva il desiderio di essere esonerata dalle proprie funzioni al più tardi per la fine dell'agosto 1977.

(39) In una riunione dei membri IRMA svoltasi a Bruxelles il 30 giugno 1977, venne deciso che il sistema che faceva capo ad un organizzatore neutrale (ATAG) sarebbe stato sostituito con una struttura semplificata, nella quale i coordinatori sarebbero stati designati in anticipo fra i fabbricanti di cilindri, sia nominando un unico coordinatore per paese, sia designando singoli produttori quali coordinatori permanenti per determinati clienti (*Fonte:* Verbale della riunione).

Alla riunione erano rappresentate: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 17), 18), 20), 21), 22), 23), 27) 28), 35) e 36).

(40) Nel corso di una riunione tenuta a Monaco nei giorni 17-19 novembre 1977, venne deciso formalmente di continuare a notificare tutte le richieste provenienti dal mercato interno per tutte le categorie di cilindri e venne lasciata immutata la definizione degli «home markets». Salvo espressa dichiarazione contraria dell'interessato al momento della notifica, si sarebbe presunto che una società fosse disposta a cooperare. I prezzi offerti avrebbero dovuto essere superiori al prezzo minimo e in nessun caso potevano essere inferiori a quest'ultimo.

Il funzionamento della collaborazione internazionale sui prezzi nel 1977 – Casi particolari

(41) Esempi del funzionamento del sistema nel 1977 vengono forniti da telex o note concernenti 12 diverse richieste. I fabbricanti che hanno collaborato in relazione a una o più di queste richieste sono i seguenti: 1), 2), 3), 9), 10), 11), 13), 14), 18), 19), 20), 22), 23), 27), 28), 35) e 36).

Continuazione della collaborazione internazionale in materia di prezzi nel 1978

(42) In una riunione di fabbricanti di cilindri svoltasi a Francoforte il 23 febbraio 1978, alla quale erano

rappresentati tutti e sette i gruppi nazionali, venne riaffermata la necessità di proseguire l'opera di cooperazione. Si legge nel verbale della riunione: «I partecipanti cercheranno di aumentare i prezzi del 5-10 % circa (eccezion fatta per la Gran Bretagna, che tuttavia appoggerà l'aumento sugli altri mercati)». Tutti e sette i gruppi nazionali erano rappresentati ad una successiva riunione, tenutasi a Parigi il 24 aprile 1978, nel corso dalla quale venne deciso che:

«1. tutti i prezzi dovranno essere notificati al 100 %;

2. tutti i partecipanti coopereranno nella prima fase;

3. i prezzi verranno aumentati di una certa percentuale (non determinata generalmente); l'aumento si effettuerà nella stessa valuta e sulla base dell'ultimo prezzo d'offerta. I prezzi non dovranno essere in nessun caso inferiori» (*Fonte:* Note e verbali).

Alla riunione di febbraio parteciparono i rappresentanti di 3), 8), 10), 17), 23), 27), 35) e 36) e a quella di aprile i rappresentanti di 4), 8), 10), 17), 18), 19), 23), 27), 28), 35) e 36).

(43) In una riunione svoltasi a Roma il 13 ottobre 1978 venne riferito che Gontermann-Peipers [9)] aveva dato le dimissioni dal gruppo tedesco, ma che le sue filiali in Belgio e in Francia fornivano una cooperazione soddisfacente. Fu deciso all'unanimità di continuare a notificare tutte le richieste di prezzi provenienti dai mercati nazionali (Europa occidentale ad esclusione della Spagna). «Ciò consentirà quanto meno la conclusione di accordi bilaterali, benché il vero obiettivo sia rappresentato dalla cooperazione». Venne sottolineato che il coordinatore doveva cercare di ottenere la più ampia collaborazione possibile (*Fonte:* Verbale di riunione).

Parteciparono alla riunione i rappresentanti di 2), 5), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 17), 18), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 35) e 36).

(44) Esempi del funzionamento del sistema di collaborazione in materia di prezzi nel corso del 1978 sono forniti da telex o note relativi a 20 diverse richieste. Hanno partecipato, in relazione ad una o più richieste, i seguenti fabbricanti: 1), 2), 3), 4), 5), 8), 9), 10), 12), 13), 17), 19), 20), 23), 27), 28), 35) e 36).

Indagine in Germania, 1979

(45) Nei giorni 23 e 24 gennaio 1979 gli ispettori del Bundeskartellamt hanno effettuato un'indagine negli uffici delle società tedesche partecipanti all'IRMA. La Commissione è a conoscenza di 11 richieste per le quali si è avuta collaborazione in materia di prezzi nel corso di quel mese. I produttori implicati sono i seguenti: 2), 3), 4), 7), 8), 10), 20), 22), 23), 24), 27) e 36).

Continuazione della collaborazione internazionale in materia di prezzi nel 1979 e 1980 – Alcuni casi particolari

(46) Dopo l'indagine effettuata in Germania, la collaborazione in materia di prezzi sembra subire una momentanea battuta d'arresto, per ricominiciare tuttavia, perlomeno in forma limitata, dopo qualche tempo. Ne esponiamo qui di seguito le prove:

i) Una promessa di 23) a 27), in data 23 luglio 1979, di collaborare in materia di prezzi, a seguito di un malinteso relativo ad una richiesta.

ii) Una nota interna di 28), datata 31 agosto 1979, in cui si legge:

«Il sig. X della Safak [4)] ha telefonato oggi (31. 8. 1979) . . . avendo la Safak ricevuto una richiesta. Gli ho comunicato il nostro prezzo di 9 900 £ per i cilindri "indefinite chill"».

iii) Una nota interna di 3) del 13 settembre 1979 in cui si legge:

«Il prezzo offerto dalla SSE [23)] è il minimo Fabricyl: 500 FF. . . . Egli [il sig. X di 23)] si augura che quest'anno la collaborazione abbia l'identico successo ottenuto l'anno scorso».

iv) Note e telex del febbraio 1980 riguardanti una richiesta di prezzi per cilindri di lavoro per un treno per nastri larghi. Questi documenti provano che 4) agiva da coordinatore e fissava i prezzi minimi. Compito di 3) era di informare altri concorrenti.

v) Note, lettera e telex del maggio 1980, relativi ad una richiesta per cilindri di ferro. 3) fissò il prezzo minimo a 50 FB al kg e lo comunicò ad alcuni concorrenti. In una nota del 22 maggio 1980 si legge: «MK [3)] offrirà a 52 FB, AK [36)] a 53,50, SEE [23)] a 55,–, SA [4)] a 52,50».

(47) Per quanto riguarda la collaborazione internazionale in materia di prezzi nel periodo intercorso tra l'indagine del Bundeskartellamt del 23-24 gennaio 1979 in Germania e quella effettuata dagli ispettori della Commissione il 26-27 giugno 1980 in Belgio, Francia, Italia e Regno Unito, si può concludere in base a precise risultanze che tale collaborazione è continuata, sia pure su base ridotta e più «ad hoc», implicando in una o più occasioni almeno i seguenti fabbricanti di cilindri: 3), 4), 23), 27), 28) e 36).

Per quanto concerne Fabricyl [17)], emerge dal punto 46 iii) che questa associazione esercitava ancora nel settembre 1979 il suo ruolo di coordinatore del gruppo francese.

B. ATTIVITÀ DI SOSTEGNO A LIVELLO NAZIONALE – ACCORDO DI RIPARTIZIONE DEI MERCATI FRA I FABBRICANTI FRANCESI

(48) Nel caso dei fabbricanti francesi, la collaborazione internazionale in materia di prezzi venne ulteriormente rafforzata da un accordo di validità quinquennale (dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1980), volto a conservare le tradizionali quote di mercato dei partecipanti in Francia e nella Saar; questo accordo è incorporato in un documento rinvenuto presso 17) intitolato:

«Riflessioni su un meccanismo di razionalizzazione della fabbricazione dei cilindri»

«Réflexions sur un mécanisme de rationalisation de la fabrication des cylindres»

Le parti contraenti («Contractants») erano suddivise in tre gruppi:

1. le società consociate 18) e 19) attualmente fuse in un'unica società;
2. 20);
3. 21) e 22).

A ciascuno dei tre gruppi partecipanti venne assegnato un indice del 33 1/3 %, corrispondente alla sua tradizionale quota di mercato in Francia e nella Saar, e venne istituito un fondo denominato «Fondo di mutuo soccorso» («Caisse d'entraide»). L'accordo, che verteva su tutte le qualità di cilindri con tenore di carbonio superiore all'1,8 % dichiarava fra l'altro:

«Il fondo di mutuo soccorso si propone di fornire un sostegno finanziario alle ditte le cui forniture effettive risultino in un dato periodo inferiori al cosiddetto "quantitativo indicativo"».

(49) Se le consegne effettive di una parte contraente si rivelavano superiori, in un determinato semestre, al suo «quantitativo indicativo», essa doveva pagare un contributo («redevance») al fondo di mutuo soccorso. L'accordo prevedeva che alla fine dell'esercizio finanziario il fondo di mutua assistenza venisse ridistribuito fra le parti contraenti le cui consegne fossero state inferiori al quantitativo indicativo, eventualmente dopo aver accantonato una certa quota del fondo per gli aiuti all'esportazione (vedi punto successivo).

(50) L'accordo di ripartizione dei mercati conteneva una clausola che prevedeva l'utilizzazione di parte del fondo di mutua assistenza a sostegno delle esportazioni effettuate dalle parti contraenti. Su questa base, le parti in causa conclusero il 10 giugno 1977 un accordo per l'aiuto alle esportazioni avente effetto retroattivo dal 1° gennaio 1977 e durata triennale, e vertente sugli stessi tipi di cilindri contemplati dall'accordo per la ripartizione dei mercati. L'accordo prevedeva l'istituzione di un fondo di aiuto all'esportazione, che, oltre che da eventuali risorse del fondo di mutua assistenza, era alimentato anche da contributi basati su un'aliquota fissa ma soggetta a revisione, pari al 2,5 % del valore complessivo delle forniture effettuate l'anno precedente in Francia. Alla fine di ogni anno si procedeva alla distribuzione della totalità o di una parte delle risorse del fondo ai partecipanti proporzionalmente alle esportazioni da essi effettuate.

(51) Che gli accordi descritti ai punti 48-50 siano stati effettivamente applicati è comprovato da altri documenti rinvenuti presso 17), che era stato incaricato della gestione dei due fondi tramite un amministratore (fondé de pouvoir). Questi documenti comprendono i conti del fondo di sostegno per le esportazioni per il 1977, i conti del fondo di mutuo soccorso per il 1978, datati 3 luglio 1979, nonché prove di pagamenti effettuati in base agli accordi.

Inoltre in una riunione delle parti contraenti del 10 luglio 1979 fu convenuto:

»di mantenere per il 1980 le stesse basi di ripartizione dei quantitativi che per il 1979, ossia fino allo scadere del presente accordo».

Nel corso della stessa riunione, si decise inoltre di porre le basi per l'introduzione di un nuovo accordo che sarebbe entrato in vigore il 1° gennaio 1981.

II. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CEE

(52) Secondo l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE sono vietati in quanto incompatibili con il mercato comune tutti gli accordi fra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte la pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

(53) Sulla base dei fatti esposti nella parte I risulta che le imprese e le associazioni di cui alla parte I, punto 4, hanno concluso ed applicato accordi e posto in atto pratiche concordate vietate dall'articolo 85, paragrafo 1.

a) Perlomeno dal gennaio 1968 al maggio 1971 i fabbricanti di cilindri belgi, francesi, tedeschi, italiani e austriaci si sono concertati preliminarmente sui prezzi prima di effettuare offerte sui mercati nazionali reciproci. Le imprese interes-

sate sono state, almeno, 2), 3), 4), 20), 23) e 35), nonché le associazioni tedesca e francese 15) e 17) operanti per conto dei loro membri. Nel periodo marzo-maggio 1971 le imprese inglesi 27) e 28), e l'impresa svedese 36) partecipavano del pari al sistema di consultazione preventiva.

Da aprile-maggio 1971 fino all'intervento del Bundeskartellamt nel gennaio 1979, i fabbricanti di cilindri belgi, francesi, tedeschi, italiani, inglesi, austriaci e svedesi hanno concluso, sviluppato ed applicato un accordo più particolareggiato, il cosiddetto «accordo IRMA», ed hanno posto in essere le relative pratiche concordate per coordinare la notificazione delle varie richieste individuali di prezzo e la fissazione di prezzi minimi d'offerta. Questo accordo e le relative modifiche figurano nei verbali delle riunioni internazionali dei fabbricanti di cilindri e delle loro associazioni e nel «Regolamento generale dell'IRMA», nelle loro versioni originali e in quelle rivedute.

All'accordo IRMA parteciparono dall'aprile-maggio 1971 i seguenti fabbricanti:

— 2), 3), 4) (Belgio),

— 5), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 16) (Repubblica federale di Germania),

— 17), 18), 19), 22) (Francia),

— 23) (Italia),

— 27), 28), 29), 33), 34) (Regno Unito),

— 35) (Austria),

— 36) (Svezia).

È manifesto che a partire rispettivamente dall'ottobre 1971 e dal febbraio 1972, 20) e 11) furono del pari parti all'accordo e che dall'ottobre 1972, 6) partecipò per i cilindri in ghisa. Da prove risalenti al maggio 1973 risulta che 1) e 21) erano già implicate a quell'epoca.

Tre piccoli fabbricanti italiani hanno aderito all'accordo nell'ottobre del 1974; si tratta di 24), 25) e 26).

L'associazione inglese e l'associazione tedesca hanno cessato di aderire all'accordo IRMA rispettivamente nel 1972 e nell'ottobre 1974. Nell'ottobre 1974, 16) non era più un membro distinto, essendo stato incorporata da 9) nel 1972.

Un elenco dei membri dell'ottobre 1974 rivela che 30), 31) e 32) erano del pari membri distinti dell'IRMA e che la quasi totalità dei fabbricanti di cilindri dei sette paesi interessati, nonché l'associazione francese, partecipavano a quell'epoca all'accordo IRMA.

Un elenco dei membri datato 15 maggio 1976 rivela che la composizione dell'associazione era rimasta invariata fino a quella data.

In seguito, il solo ritiro avvenuto prima del gennaio 1979 è stato quello di 9) nell'ottobre 1978.

La collaborazione internazionale sui prezzi, sotto forma di pratiche concordate intese alla fissazione di prezzi minimi, è continuata in modo intermittente nel periodo compreso fra l'indagine del Bundeskartellamt e quella della Commissione (gennaio 1979 – giugno 1980). A queste pratiche concordate hanno partecipato in una o più occasioni almeno i seguenti fabbricanti di cilindri: 3), 4), 23), 27), 28) e 36). Inoltre, l'associazione francese 17) è stata implicata in un'occasione come coordinatore.

b) Dal maggio 1969 a ottobre 1973, i fabbricanti di cilindri belgi, francesi, tedeschi, italiani, inglesi, austriaci e svedesi hanno periodicamente posto in atto una pratica concordata convenendo rialzi generali di prezzo sulla base di un indice. Questa pratica è stata nuovamente posta in atto nel febbraio e nell'aprile 1978. Le imprese direttamente rappresentate ad una o più delle riunioni nel corso delle quali furono adottate le decisioni di aumentare i prezzi furono le seguenti: 2), 3), 4), 8), 10), 13), 18), 20), 23), 27), 33), 35) e 36), nonché le associazioni tedesca, francese e inglese 15), 17) e 34), operanti per conto dei loro membri.

c) Nel maggio 1976, gli accordi IRMA vennero integrati da un accordo di ripartizione del mercato stipulato per un periodo di prova di 6 mesi. Esso mirava a preservare gli ordini ai fornitori tradizionali, mediante la fissazione di prezzi deliberatamente elevati da parte dei fornitori non tradizionali. Le seguenti società ed associazioni erano rappresentate alla riunione in cui l'accordo venne concluso: 1), 2), 3), 4), 5), 8), 10), 12), 13), 14), 17), 18), 19), 20), 21), 23), 24), 27), 29), 35) e 36).

d) Il gruppo francese ha concluso ed applicato, perlomeno dal 1°gennaio 1976 al luglio 1979, un accordo per la ripartizione del mercato per i cilindri colati in ghisa, inteso, con la fissazione di quote e di pagamenti di conguaglio, a preservare ai partecipanti le loro tradizionali quote di mercato in Francia e nella Saar, nonché un accordo di sostegno delle esportazioni per l'«esportazione generale» e le

esportazioni verso la Saar, dal 1° gennaio 1977 almeno fino al luglio 1979, che ebbe anche l'effetto di ripartire i mercati [erano coinvolte 18), 19), 20), 21) e 22), nonché la loro associazione 17)].

(54) Gli accordi e le pratiche concordate descritti al punto 53, da a) a d), limitando la concorrenza sui prezzi, mirando a massimizzare i prezzi nelle vigenti condizioni di mercato, sostenendo artificialmente gli eccessi di capacità in periodi di recessione del mercato ed infine promuovendo in maniera discriminatoria determinate esportazioni, hanno tutti avuto, in varia guisa, per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

(55) Il sistema di allarme descritto al punto 20 ed il codice illustrato al punto 31 dimostrano chiaramente che le parti erano pienamente consapevoli del fatto che il loro comportamento violava il diritto comunitario della concorrenza, oltre che, se del caso, la legislazione nazionale sulla concorrenza.

(56) Gli accordi e le pratiche concordate descritti più sopra hanno manifestamente inciso sul commercio tra Stati membri ed ostacolato l'obiettivo dell'istituzione di un mercato unico nella Comunità. In particolare:

— le pratiche concordate e l'accordo IRMA di cui al punto 53, lettera a), proteggevano i mercati nazionali dalla concorrenza internazionale, impedendo pertanto la penetrazione sui mercati nazionali;

— la pratica concordata di cui al punto 53, lettera b), coordinando gli incrementi di prezzo su scala internazionale, impediva del pari la penetrazione sui mercati nazionali;

— l'accordo internazionale per la ripartizione del mercato di cui al punto 53, lettera c), aveva per oggetto la frammentazione di quelle che dovrebbe essere un mercato unico;

— l'accordo per la ripartizione del mercato concluso dai fabbricanti di cilindri francesi, di cui al punto 53, lettera d), incideva direttamente sul commercio tra la Francia e la Repubblica federale di Germania (la Saar) e, cercando di cristallizzare le correnti di scambio in una parte della Comunità, mirava ad apportare un elemento di stabilità nel più ampio quadro della restrizione del commercio internazionale provocata dagli accordi «IRMA».

(57) L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato si applica di conseguenza agli accordi ed alle pratiche concordate descritte più sopra.

III. INAPPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO CEE

(58) In forza dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili:

— a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

— a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese,

— a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate condizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

(59) Tuttavia, per poter beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 85, paragrafo 3, questi accordi e pratiche concordate devono essere stati notificati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, o dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17, salvo se sono esentati da tale notifica in forza dell'articolo 4, paragrafo 2, o dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

(60) Nella fattispecie, nessuno degli accordi o pratiche concordate in questione è stato notificato alla Commissione e nessuno di essi rientra fra le eccezioni previste dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 17.

(61) Anche se questi accordi o pratiche concordate fossero stati debitamente notificati, nessuno di essi avrebbe potuto beneficiare di un'esenzione in forza dell'articolo 85, paragrafo 3, in quanto erano intesi a proteggere i mercati nazionali, a ripartire i mercati e a mantenere artificialmente i prezzi, attività tutte contrarie ai principi fondamentali di un mercato comune.

IV. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO N. 17

(62) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazio-

ni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10% del volume di affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza esse commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.

(63) Le imprese ed associazioni menzionate nella parte I, punto 4, della presente decisione hanno tutte partecipato ad uno o più degli accordi o pratiche concordate di cui alle parti I e II, per cui hanno commesso un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato. L'impresa 3) è ritenuta responsabile delle azioni della sua filiale 1), attualmente chiusa, e le imprese 28) e 29), in quanto membri operativi del gruppo British Rollmakers' Corporation, sono considerate responsabili, per quanto ad esse imputabile, dell'operato del gruppo. Alcuni partecipanti non esistono più.

(64) Tutte le parti agli accordi e alle pratiche concordate oggetto della presente decisione hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, intenzionalmente, o quanto meno, nel caso di una o due imprese, nella fase iniziale, per negligenza. Ciò risulta dal sistema di allarme descritto al punto 20 e dal codice descritto al punto 31.

(65) La Commissione rileva che nel Regno Unito il Director of Fair Trading (direttore generale per la concorrenza) prevede di avviare un'azione, in applicazione della Restrictive Practices Act (legge sulle pratiche restrittive) del 1976 per ottenere un'ordinanza della Restrictive Practices Court del Regno Unito che vieti ai fabbricanti di cilindri inglesi di applicare accordi sui prezzi in relazione ai cilindri colati in ghisa e in acciaio. Questa ordinanza non comporterà l'erogazione di ammende, ma qualsiasi rifiuto di ottemperarvi costituirebbe un oltraggio alla Corte (Contempt of Court) rendendo le parti passibili di ammende.

(66) Il fatto che i partecipanti austriaci e svedesi all'accordo e alle pratiche concordate non siano di per sé imprese della CEE e che i partecipanti inglesi non lo siano stati prima del gennaio 1973 non osta all'applicazione dell'articolo 85 a queste imprese nella misura in cui gli effetti degli accordi e delle pratiche concordate in questione si sono fatti sentire all'interno della Comunità.

(67) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio [1], in caso di infrazioni del tipo di quelle oggetto della presente decisione il potere della Commissione di infliggere ammende o sanzioni è soggetto ad un termine di prescrizione di cinque anni. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni permanenti o continuate, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui è cessata l'infrazione.

(68) Ai sensi dell'articolo 2 dello stesso regolamento, la prescrizione si interrompe con qualsiasi atto della Commissione inteso all'accertamento o alla repressione dell'infrazione. Ad ogni interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. In particolare, l'indagine svolta dai funzionari della Commissione il 26 giugno 1980 in forza di una decisione che ordinava l'indagine e la richiesta di informazioni, ha interrotto il periodo di prescrizione nel caso in esame in relazione a tutte le infrazioni commesse fra il 26 giugno 1975 e il 26 giugno 1980. Le infrazioni menzionate nel punto 53, lettera a), sono state permanenti o quanto meno continuate dal gennaio 1968 al giugno 1980 ed hanno sempre avuto per oggetto la preventiva consultazione sui prezzi prima di effettuare offerte sui mercati nazionali reciproci. Le infrazioni commesse nel periodo 1969 – 1973 di cui al punto 53, lettera b), consistenti nel decidere aumenti generali di prezzo, sono state riprese nel 1978. L'accordo internazionale per la ripartizione dei mercati [punto 53, lettera c)] e l'accordo con effetti analoghi fra i fabbricanti francesi [punto 53, lettera d)] sono stati conclusi o ripresi nel periodo compreso tra il giugno 1975 e il giugno 1980. Di conseguenza, le sole infrazioni cadute in prescrizione per quanto riguarda le ammende sono le infrazioni individuali commesse dalle associazioni tedesca e inglese [imprese 15) e 34)] – l'ultima delle quali ha cessato di partecipare prima del 1975 – e dall'impresa Concordia, 16), che è stata assorbita dall'impresa 9) nel 1972.

(69) Per quanto riguarda la gravità e la durata delle infrazioni, esse hanno costituito, nelle varie forme descritte al punto 53, uno sforzo deliberatamente posto in atto per un periodo di almeno 12 anni in totale, inteso ad impedire la realizzazione di una delle principali finalità del trattato, vale a dire la creazione di un mercato unico, ostacolando il funzionamento del meccanismo dei prezzi, limitando la penetrazione sui mercati nazionali ed operando una ripartizione degli stessi. Praticamente tutta l'industria comunitaria dei cilindri colati in ghisa e in acciaio ha partecipato, assieme ai fabbricanti

[1] GU n. L 319 del 29. 11. 1974, pag. 1.

austriaci e svedesi, agli accordi IRMA; questo fatto ha contribuito ad accrescere l'efficienza degli accordi stessi.

(70) In queste condizioni, è opinione della Commissione che le infrazioni in questione sono state gravi e giustificano l'erogazione di ammende. Nel fissare l'ammontare di tali ammende la Commissione ha tenuto conto in primo luogo dell'importanza economica del settore interessato e delle infrazioni; per la valutazione di quest'ultima la Commissione ha tenuto conto del fatto che i prezzi sono stati influenzati in tutta la Comunità durante l'intero periodo nel quale le infrazioni si sone verificate (anche se, rispetto ai primi tempi, negli ultimi anni le pratiche restrittive in questione sono state meno efficaci). Di norma, quindi, le ammende dovrebbero essere gravi.

(71) Con decisione del 30 giugno 1980 (Rif. B5 – 291000-A-100/78), il Bundeskartellamt ha erogato ammende per un totale di 784 500 DM (allora corrispondenti all'incirca a 312 000 ECU) nei confronti della maggioranza delle parti all'accordo, compresi i loro rappresentanti personali. La decisione del Bundeskartellamt riguardava le richieste di prezzi per cilindri provenienti dalla Repubblica federale di Germania, mentre le richieste di prezzi utilizzate come mezzi di prova nel presente caso provenivano esclusivamente da clienti esterni alla Repubblica federale di Germania. Tuttavia le infrazioni constatate dal Bundeskartellamt erano state commesse nel quadro organizzativo dell'IRMA nello stesso periodo in cui sono avvenute le infrazioni menzionate al punto 53, lettera a). La Commissione ha perciò tenuto conto, nella determinazione delle amende da irrorare in questo caso, delle ammende inflitte dal Bundeskartellamt.

(72) Le parti sono incorse, in generale, in persistenti perdite nel corso dei recenti anni, a causa in gran parte della diminuzione del mercato rappresentato dal loro principale cliente, l'industria siderurgica. Conseguentemente la loro situazione finanziaria è considerevolmente deteriorata ed è ora grave.

(73) Le parti hanno adottato, nel quadro del trattato e in consultazione con la Commissione, delle misure di ristrutturazione e contrazione del volume della loro attività al fine di risanare la loro situazione economica. Ciò richiede un ulteriore sforzo finanziario a carico delle risorse delle imprese interessate.

(74) In considerazione della specialità della fattispecie la Commissione ha concluso che gli obiettivi della Comunità non sarebbero meglio serviti infliggendo ammende elevate. Per determinare il livello che essa giudica appropriato per le ammende, la Commissione ha tenuto conto della situazione finanziaria delle imprese e dei loro bisogni per il loro risanamento.

(75) Per quanto riguarda la ripartizione dell'ammontare complessivo delle ammende tra le imprese e l'associazione interessate è d'uopo tener conto della durata e del grado di partecipazione dei prodotti interessati e dell'importanza relativa delle imprese.

(76) Alla luce delle considerazioni esposte nei punti da 71 a 75, la Commissione ritiene giusto ridurre le ammende a livelli sensibilmente inferiori a quelli che sarebbero normalmente giustificati nella fattispecie e stabilire per le ammende a carico dei singoli partecipanti gli importi indicati nell'articolo 3 della presente decisione.

V. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO N. 17

(77) Non è assodato se le parti abbiano effettivamente cessato tutte le infrazioni contestate nella parte II della presente decisione. È pertanto necessario, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento n. 17, chiedere alle parti agli accordi e alle pratiche concordate di porvi immediatamente fine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le imprese ed associazioni figuranti nella parte 1 dell'allegato hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato partecipando, in una o più occasioni nel corso del periodo compreso fra il 1° gennaio 1968 e il 25 giugno 1980, ad uno o più accordi internazionali e pratiche concordate, nel cui ambito esse si sono consultate preliminarmente sui prezzi prima di effettuare offerte sui mercati nazionali reciproci, hanno convenuto rialzi generali dei prezzi ed instaurato temporaneamente un sistema di attribuzione degli ordini.

2. Le imprese e l'associazione figuranti nella parte 2 dell'allegato hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato dal 1° gennaio 1976 al 10 luglio 1979 aderendo ad un accordo di ripartizione dei mercati concernente la Francia e la Saar.

Articolo 2

Le parti agli accordi e alle pratiche restrittive devono porre immediatamente fine alle infrazioni contestate nell'articolo 1.

Articolo 3

1. Le seguenti ammende sono inflitte alle seguenti imprese e all'associazione in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

a) NV Griffin SA, Merksem, un'ammenda di 45 000 (quarantacinquemila) ECU, pari a 2 064 749 franchi belgi;

b) SA des Fonderies J. Marichal, Ketin, Sclessin-Ougrée, in proprio e per conto di SA Fonderies de Chênée, Chênée, un'ammenda di 80 000 (ottantamila) ECU, pari a 3 670 664 franchi belgi;

c) SAFAK SA, Sclessin-Ougrée, un'ammenda di 75 000 (settantacinquemila) ECU, pari a 3 441 248 franchi belgi;

d) Achenbach Buschhütte GmbH, Kreuztal-Buschhütten, un'ammenda di 27 000 (ventisettemila) ECU, pari a 60 926 marchi tedeschi;

e) Eduard Breitenbach GmbH, Siegen, un'ammenda di 16 000 (sedicimila) ECU, pari a 36 104 marchi tedeschi;

f) Leonard Breitenbach Walzengießerei und Dreherei, Siegen, un'ammenda di 17 000 (diciassettemila) pari a 38 361 marchi tedeschi;

g) Karl Buch Walzengießerei, Siegen, un'ammenda di 65 000 (sessantacinquemila) ECU, pari a 146 673 marchi tedeschi;

h) Gontermann-Peipers GmbH, Siegen, un'ammenda di 26 000 (ventiseimila) ECU, pari a 58 669 marchi tedeschi;

i) Walzen Irle GmbH, Netphen-Deuz, un'ammenda di 72 000 (settantaduemila) ECU, pari a 162 469 marchi tedeschi;

j) Fried. Krupp GmbH, Essen, un'ammenda di 9 000 (novemila) ECU, pari a 20 309 marchi tedeschi;

k) Walzengießerei Roland GmbH, Siegen, un'ammenda di 21 000 (ventunomila) ECU, pari a 47 387 marchi tedeschi;

l) Thyssen Gießerei AG, Mülheim/Ruhr, un'ammenda di 42 000 (quarantaduemila) ECU, pari a 94 773 marchi tedeschi;

m) Chambre syndicale des fabricants de cylindres en fonte, Paris, un'ammenda di 29 000 (ventinovemila) ECU, pari a 199 923 franchi francesi;

n) Société Chavanne-Delattre, Paris-La Défense, un'ammenda di 40 000 (quarantamila) ECU, pari a 275 756 franchi francesi;

o) Société française des cylindres de laminoirs Marichal, Ketin et Cie, Berlaimont, un'ammenda di 86 000 (ottantaseimila) ECU, pari a 592 875 franchi francesi;

p) SARL Ateliers et fonderies de Gorcy, Paris, un'ammenda di 13 000 (tredicimila) ECU, pari a 89 621 franchi francesi;

q) Usinor SA, Paris-La Défense, un'ammenda di 24 000 (ventiquattromila) ECU, pari a 165 453 franchi francesi;

r) Innocenti Santeustacchio SpA, Brescia, un'ammenda di 111 000 (centoundicimila) ECU, pari a 152 080 000 lire italiane;

s) Fonderie Officine meccaniche Sant'Agostino SpA, Legnano, un'ammenda di 14 000 (quattordicimila) ECU, pari a 19 181 000 lire italiane;

t) Fonderia Officina San Gregorio SAS, San Macario (Varese), un'ammenda di 10 000 (diecimila) ECU, pari a 13 701 000 lire italiane;

u) Fonderie San Zeno, Brescia, un'ammenda di 8 000 (ottomila) ECU, pari a 10 961 000 lire italiane;

v) Davy Roll Company Ltd, Sheffield, un'ammenda di 85 000 (ottantacinquemila) ECU, pari a 48 941 sterline inglesi;

w) Midland Rollmakers Ltd, Crewe, un'ammenda di 63 000 (sessantatremila) ECU, pari a 36 274 sterline inglesi;

x) R. B. Tennent Ltd, Coatbridge, un'ammenda di 26 000 (ventiseimila) ECU, pari a 14 970 sterline inglesi;

y) Eisenwerk Sulzau-Werfen, R & E Weinberger GmbH, un'ammenda di 71 000 (settantunomila) ECU, pari a 1 127 352 scellini austriaci;

z) AB Bofors Åkers, Styckebruk, un'ammenda di 100 000 (centomila) ECU, pari a 673 382 corone svedesi;

2. Le seguenti ammende sono inflitte alle seguenti imprese in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2:

a) Société Chavanne-Delattre, Paris-La Défense, un'ammenda di 25 000 (venticinquemila) ECU, pari a 172 347 franchi francesi;

b) Société française des cylindres de laminoirs J. Marichal, Ketin et Cie, Berlaimont, un'ammenda di 25 000 (venticinquemila) ECU, pari a 172 347 franchi francesi;

c) SARL Ateliers et fonderies de Gorcy, Paris, un'ammenda di 12 500 (dodicimilacinquecento) ECU, pari a 86 174 franchi francesi;

d) Usinor SA Paris-La Défense, un'ammenda di 12 500 (dodicimilacinquecento) ECU, pari a 86 174 franchi francesi.

Articolo 4

Le ammende inflitte a norma dell'articolo 3 dovranno essere versate sui seguenti conti della Commissione entro tre mesi dalla data della notifica della presente decisione:

a) presso la Banque Bruxelles-Lambert, B-1040 Bruxelles, agence européenne, conto numero 310-0231000-32 CCE, per le seguenti imprese:

 — Griffin, Marichal-Ketin (Belgio), SAFAK, Sulzau-Werfen, AB Bofors Åkers.

b) Presso Sal. Oppenheim & Cie, D-5000 Köln 1 – Postfach 4 26, conto numero 260.00.64910 KEG, per le seguenti imprese:

 — Achenbach, E. Breitenbach, L. Breitenbach, Karl Buch, Gontermann-Peipers, Irle, Krupp, Roland, Thyssen Gießerei.

c) Presso la Société générale, agence internationale, direction de l'étranger, 23, rue de la Paix, F-75002 Paris, conto numero 5.770.006.5 CCE, per le seguenti imprese:

 — Fabricyl, Chavanne-Delattre, Marichal-Ketin (France), Gorcy, Usinor.

d) Presso la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Via Monte di Pietà, 8, I-20121-Milano, conto numero 26952-018 CCE, per le seguenti imprese:

 — Innocenti Santeustacchio, Sant'Agostino, San Gregorio, San Zeno.

e) Presso Lloyds Bank Ltd, Overseas Department, PO Box 19, 6 Eastcheap, London EC 3P 3AB, conto numero 108.63.41 CEC, per le seguenti imprese:

 — Davy Roll Co., Midland Rollmakers, R. B. Tennent.

Articolo 5

Le imprese e associazioni figuranti nell'allegato sono destinatarie della presente decisione.

La presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1983.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

ELENCO DELLE IMPRESE ED ASSOCIAZIONI DESTINATARIE DELLA DECISIONE

Caso n. IV/30.064

PARTE 1

Imprese ed associazioni che hanno partecipato ad accordi internazionali e a pratiche concordate concernenti cilindri colati in ghisa e in acciaio

NV Griffin SA, Oostkaai, 30 B-2060 Merksem

SA des Fonderies J. Marichal, Ketin & C^{ie}, Rue Verte Voie, 39, B-4200, Sclessin-Ougrée

SAFAK SA, Rue de L'Avouerie, 7, B-4200 Sclessin-Ougrée

Achenbach Buschhütten GmbH, Siegener Straße 152, D-5910 Kreuztal-Buschhütten

Eduard Breitenbach GmbH, Postfach 21 02 45, D-5900 Siegen 21

Leonhard Breitenbach Walzengießerei und Dreherei GmbH, Freudenberger Straße 240, D-5900 Siegen 1

Karl Buch Walzengießerei, Auf den Hütten 7, D-5900 Siegen 21

Gontermann-Peipers GmbH, Hauptstraße 20, D-5900 Siegen

Walzen Irle GmbH, Hüttenweg 5, D-5902 Netphen 3

Fried. Krupp GmbH, Altendorfer Straße 103, Postfach 10 22 52, D-4300 Essen 1

Walzengießerei Roland GmbH, Marienborner Straße 25, D-5900 Siegen 1

Thyssen Gießerei AG, Aktienstraße 1 – 7, D-4330 Mülheim/Ruhr

Fachgemeinschaft Walzengießereien, Rosterstraße 37, D-5900 Siegen 1

Chambre syndicale des fabricants de cylindres en fonte, 9, avenue Matignon F-75008 Paris

Société Chavanne-Delattre, immeuble «Île-de France», Cedex 33, F-92070 Paris-La Défense, Cedex 33

Société française des cylindres de laminoirs J. Marichal, Ketin & C^{ie}, boîte postale 26, F-59145 Berlaimont

SARL Ateliers et fonderies de Gorcy, 8, place Iéna, F-75783 Paris

Usinor SA, Immeuble «Île-de-France», F-92070, Paris-La Défense (Cedex 33)

Innocenti Santeustacchio SpA, Via Attilio Franchi 20, I-25100 Brescia

Fonderie Officine meccaniche Sant'Agostino SpA, Via Saronnese 141, I-20025 Legnano-Milano

Fonderia Officina San Gregorio SAS, Viale Europa 62, I-21010 San Macario (Varese)

Fonderie San Zeno, Via San Zeno 388, I-25200 Brescia

The Davy Roll Company Ltd, Stevenson Road, GB-Sheffield S9 3XJ

Midland Rollmakers Ltd, Weston Road, GB-Crewe CWI 1DB

R. B. Tennent Ltd, Whifflet Foundry, GB-Coatbridge ML5 4RR

Eisenwerk Sulzau-Werfen R. & E. Weinberger GmbH, Schwindgasse 20, A-1040 Wien

AB Bofors Åkers, S-15031 Åkers Styckebruk, Sverige/Sweden

PARTE 2

Le imprese e l'associazione (già menzionate nella parte 1), che hanno partecipato ad accordi nazionali *concernenti* la Francia e la Saar

Chambre syndicale des fabricants de cylindres en fonte

Société Chavanne-Delattre

Société française des cylindres de laminoirs J. Marichal, Ketin & C^{ie}

SARL Ateliers et fonderies de Gorcy

Usinor SA